

Conferimento e cessione in Pex anche se la società è preconstituita

Norma Aidc

La partecipazione acquisita
viene iscritta nel bilancio
come immobilizzazione

**Fabio Landuzzi
Andrea Vasapolli**

La partecipazione che il conferente di un'azienda o di un ramo d'azienda acquisisce nel capitale della società conferitaria si considera iscritta *ex lege* come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita, a prescindere dalla forma giuridica della conferitaria – società azionaria o Srl –, come pure dal fatto che la società sia stata costituita in sede di atto di conferimento o fosse preesistente e partecipata dal conferente. Pertanto, la cessione della partecipazione fruisce del regime Pex anche se perfezionata prima che siano passati 12 mesi dalla data d'efficacia del conferimento se l'azienda conferita era detenuta da più tempo.

La Norma di comportamento 238 dell'Aidc arriva a questa conclusione

dopo un'approfondita disamina tecnica di quale sia, ai fini della norma in esame, il significato dell'espressione «partecipazione ricevuta». Espressione che non ricorre solo nel testo dell'articolo 176 del Tuir, ma è contenuta in altre disposizioni del Testo unico che disciplinano un ampio ventaglio di operazioni straordinarie. Al riguardo, non si rintraccia alcuna distinzione, tanto meno nelle norme di derivazione comunitaria, tra i casi in cui la partecipazione ricevuta è rappresentata da quote sociali – come nel caso di Srl – e quelli in cui è rappresentata da azioni.

Rispetto al conferimento di azienda, nessun dubbio si pone sull'applicazione del regime Pex alla partecipazione ottenuta in cambio dalla conferente quando: la società conferitaria è costituita in sede di atto di conferimento o non è partecipata dal conferente prima del conferimento dell'azienda o ancora è partecipata dal conferente ma la partecipazione possiede già i requisiti Pex.

Alcuni temi sono invece stati paventati nei casi, frequenti nella pratica professionale per ragioni operative e aziendali, in cui la conferitaria viene prima costituita dallo stesso conferente con un minimo apporto in denaro, in modo

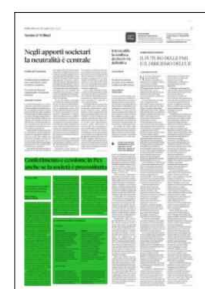
che al momento del conferimento dell'azienda la conferitaria sia già esistente.

In questa circostanza, di nuovo, non si pone nessun dubbio sulla nozione di «partecipazione ricevuta» eleggibile ai fini Pex quando la conferitaria è una società per azioni, mentre sono state prospettate incertezze interpretative quando la conferitaria è stata pre-costituita in forma di Srl, in quanto dal punto di vista civilistico, in questo caso, il conferente dell'azienda in una Srl della quale è già socio non «riceve» alcuna quota o partecipazione, ma incrementa solo il valore di quella che ha già.

Sul punto l'Aidc afferma che, ai fini Pex, lo stesso criterio interpretativo va applicato anche quando la conferitaria sia preconstituita in forma di Srl dallo stesso conferente, poiché nell'interpretazione della norma va data rilevanza al contesto sistematico e alla *ratio* della disposizione.

La nozione di «partecipazione ricevuta» ex articolo 176 del Tuir non può essere interpretata in modo da far dipendere l'applicazione della Pex in ragione della mera forma giuridica della conferitaria. E tantomeno dal fatto che il conferente sia o meno già socio della società prima del conferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La commissione Aidc e la massima

I MEMBRI

Componenti

Andrea Vasapolli (Presidente),
Fabio Landuzzi (Vice presidente),
Filippo Jacobacci (Segretario),
Marco Cramarossa, Giorgio
Confente, Gianluca Cristofori,
Roberta Dell'Apa, Alberto Di Vita,
Nicola Galleani D'Agliano,
Francesco Gerla,
Melchior Gromis Di Trana, Riccardo
Michelutti, Paolo Ludovici,
Luca Nobile, Paola Piantedosi,
Massimiliano Sironi, Stefano
Trettel, Giovanni Valcarengi,
Norberto Villa, Sabrina Lombardo
(Consigliere Aidc).

Esperti

Marco Allena, Alberto Arrigoni,
Andrea Ballancin, Giuseppe
Bernoni, Giulio Boselli,
Nino Clerici, Alessandro Cotto,
Flavio Dezzani, Annalisa
Donesana, Maurizio Logozzo,
Giuseppe Marini, Guido
Marzorati, Luca Miele,
Antonio Ortolani, Marco
Piazza, Stefano Poggi
Longostrevi, Raffaele Rizzardi,
Franco Roscini Vitali,
Dario Stevanato, Duilio Liburdi
(Presidente Aidc – Sezione di
Milano).

NORMA 238

Le partecipazioni acquisite
per effetto di un conferimento
di azienda ai sensi dell'articolo
176 del Tuir si considerano iscritte
come immobilizzazioni finanziarie
nei bilanci in cui risultavano iscritti
i beni dell'azienda conferita, a

prescindere dalla forma giuridica
della società conferitaria (società
a responsabilità limitata o società
per azioni) e dalla circostanza che,
prima del conferimento, il
conferente fosse o meno già socio
della conferitaria.